

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO DELLA CONOSCENZA**

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO

concernente

modalità ulteriori di applicazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale ausiliario tecnico e amministrativo e assistente educatore degli istituti scolastici e formativi provinciali per l'a.s.- a.f. 2014/2015 e successivi.

Il giorno 11 marzo 2014 ad ore 14.30 in una sala riunioni del palazzo di Via Gilli, n. 3, Trento dove ha sede il Dipartimento della conoscenza della Provincia autonoma di Trento ha avuto luogo l'incontro fra la delegazione di parte pubblica del Dipartimento della conoscenza e la delegazione delle Organizzazioni sindacali rappresentative del personale A.T.A. e assistente educatore delle istituzioni scolastiche e formative provinciali per definire, concordare e sottoscrivere l'accordo decentrato in materia di modalità ulteriori di applicazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale ausiliario tecnico e amministrativo e assistente educatore degli istituti scolastici e formativi provinciali per l'a.s.- a.f. 2014/2015 e successivi.

Premesso che:

- le modalità di applicazione del part-time, ulteriori rispetto a quelle declinate dal vigente CCPL del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale per la formazione professionale della Provincia autonoma di Trento sono oggetto di contrattazione decentrata a livello del Dipartimento competente in materia di istruzione, ai sensi dell'art. 5 del CCPL medesimo;
- le OO.SS. hanno disdetto con nota del 9 giugno 2013 il contratto collettivo provinciale decentrato per il personale A.T.A. concernente il rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale A.T.A. delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria e degli istituti di formazione professionale della Provincia Autonoma di Trento sottoscritto il 3 aprile 2008;
- sia la delegazione di parte pubblica sia le OO.SS. hanno valutato congiuntamente l'opportunità di una revisione dell'accordo 3 aprile 2008,

le parti, a conclusione dell'incontro, concordano e sottoscrivono il seguente testo dell'accordo collettivo decentrato concernente modalità ulteriori di applicazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale ausiliario tecnico e amministrativo e assistente educatore degli istituti scolastici e formativi provinciali per l'a.s.- a.f. 2014/2015 e successivi.

**CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE DECENTRATO CONCERNENTE
MODALITA' ULTERIORI DI APPLICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A
TEMPO PARZIALE PER IL PERSONALE AUSILIARIO TECNICO E
AMMINISTRATIVO E ASSISTENTE EDUCATORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E
FORMATIVI PROVINCIALI PER L'A.S./A.F. 2014/2015 E SUCCESSIVI.**

**Art. 1
CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DEL CONTRATTO**


1. Il presente accordo individua ulteriori modalità di applicazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale ausiliario, tecnico e amministrativo e assistente educatore degli istituti scolastici e formativi provinciali nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 25 e 26 del vigente CCPL del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale per la formazione professionale della Provincia autonoma di Trento.
2. Le disposizioni del presente accordo si applicano a partire dall'a.s.-a.f. 2014/2015.
3. Per quanto non previsto nel presente accordo si rinvia alla disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale contenuta nel vigente CCPL di categoria.

**Art. 2
DESTINATARI**

1. Possono chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale i dipendenti assunti a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di trasformazione.

**Art. 3
POSTI DISPONIBILI E TIPOLOGIE DI TRASFORMAZIONE**

1. La costituzione e la trasformazione di rapporti di lavoro a tempo parziale è ammessa nel limite del 15% della dotazione organica complessiva del personale A.T.A. a tempo pieno accertata alla data del 1° gennaio dell'anno scolastico precedente quello di riferimento.
2. I limiti di unità di personale a tempo parziale per istituzione scolastica/formativa sono definiti dall'art. 6.
3. I posti annualmente disponibili per le nuove trasformazioni a tempo parziale del rapporto di lavoro sono ripartiti nei termini seguenti:
 - a) trasformazioni non temporanee:
 - il 6% dei posti disponibili è riservato ai dipendenti disabili, invalidi civili con un grado di invalidità non inferiore al 46% ed equiparato per altri tipi di invalidità, soggetti a malattie gravi o croniche. Ove le domande superino il contingente di posti disponibile si procederà secondo i titoli di precedenza indicati dall'art. 25, comma 10, del vigente CCPL di categoria;
 - b) trasformazioni temporanee:



- la restante percentuale dei posti disponibili ripartita nella misura di due terzi per le trasformazioni annuali ed un terzo per le trasformazioni biennali.
4. Nei confronti del personale assistente educatore non si applicano i limiti di cui ai precedenti commi e la trasformazione del rapporto non è soggetta a termine.

Art. 4

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. I termini e le modalità di presentazione delle domande sono indicati dall'Amministrazione in apposita circolare portata a conoscenza di tutto il personale, anche con strumenti telematici. Nella circolare sono riportati anche i termini di pubblicazione delle graduatorie all'albo internet provinciale dedicato alla scuola.
2. Le trasformazioni del rapporto di lavoro decorrono dal 1° settembre.

Art. 5

PRESTAZIONI LAVORATIVE E TIPOLOGIE DEI RAPPORTI A TEMPO PARZIALE

1. Il personale A.T.A. può richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale a 18, 21, 24 e 30 ore settimanali con tipologia orizzontale o verticale settimanale oppure con tipologia verticale annuale.
2. La tipologia di prestazione orizzontale settimanale prevede la distribuzione dell'orario di lavoro su 5 o 6 giornate, dal lunedì al sabato.
3. La tipologia di prestazione verticale settimanale a 18 o 21 ore prevede la distribuzione dell'orario di lavoro su 3 giornate, dal lunedì al sabato. La tipologia di prestazione verticale settimanale a 24 ore prevede la distribuzione dell'orario di lavoro su 3 o 4 giornate, dal lunedì al sabato. La tipologia di prestazione verticale settimanale a 30 ore prevede la distribuzione dell'orario di lavoro su 4 giornate, dal lunedì al sabato.
4. La tipologia di prestazione verticale annua prevede la prestazione lavorativa resa a tempo pieno su 5 o 6 giornate, dal lunedì al sabato, per il seguente numero di mesi all'anno in corrispondenza delle varie riduzioni dell'orario a tempo pieno:
 - riduzione al 50% (corrispondente a 18 ore settimanali): 6 mesi
 - riduzione al 58% (corrispondente a 21 ore settimanali): 7 mesi
 - riduzione al 66% (corrispondente a 24 ore settimanali): 8 mesi
 - riduzione al 83% (corrispondente a 30 ore settimanali): 10 mesi
5. Nei confronti del personale assistente educatore le tipologie di prestazione oraria sono definite dall'art. 3 dell'Allegato D del vigente CCPL di categoria.
6. Fermo restando il comma 5, nei confronti del personale assistente educatore è possibile la trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro nella consistenza del cinquanta per cento del rapporto a tempo pieno se tale trasformazione è finalizzata a rendere compatibili con il rapporto di impiego altre attività autorizzabili ai sensi della vigente disciplina sulle



incompatibilità. Spetta al dirigente dell'istituzione scolastica/formativa, valutata la piena salvaguardia della continuità educativa degli alunni in difficoltà affidati al richiedente, pronunciarsi sulla richiesta del dipendente. In tal caso, la trasformazione del rapporto di lavoro è annuale ed opera dal 1° settembre.

7. La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può riguardare anche la variazione di consistenza del rapporto a tempo parziale in essere. In tal caso, se il rapporto a tempo parziale in essere è non temporaneo, la variazione non incide sulla non temporaneità purché contenuta entro i limiti di cui all'art. 3, comma 3. Le domande di variazione del rapporto a tempo parziale sono regolate secondo gli ordinari termini e modalità declinati dal presente accordo.

Art. 6

LIMITI PER ISTITUZIONE SCOLASTICA/FORMATIVA

1. Presso ogni istituzione scolastica/formativa possono essere trasformati posti da tempo pieno a tempo parziale entro il limite massimo del 25% dell'organico A.T.A. determinato alla data del 1° gennaio dell'anno scolastico precedente quello di riferimento. Nelle istituzioni con organico di personale A.T.A. fino a 11 unità è considerata pari all'intero la frazione non inferiore a 0,3. E' comunque garantita la trasformazione di un posto da tempo pieno a tempo parziale con articolazione oraria di 18, 21 o 24 ore settimanali nonché la trasformazione di almeno un posto con articolazione oraria di 30 ore settimanali.

2. Qualora presso la singola istituzione scolastica/formativa i posti disponibili per le trasformazioni a tempo parziale del rapporto non consentano di soddisfare tutte le richieste presentate, la precedenza nell'accoglimento delle richieste stesse è data alle trasformazioni non temporanee del rapporto.

3. I limiti di cui ai commi precedenti sono riesaminati a conclusione delle operazioni di mobilità, assegnazioni provvisorie e utilizzi.


4. Nel caso di richiedenti esclusi per incapienza del limite per singola istituzione, il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa può valutare la compatibilità organizzativa della concessione del tempo parziale. Nel caso di valutata compatibilità, la concessione e la conseguente trasformazione del rapporto a tempo parziale - alle condizioni di consistenza della prestazione, di tipologia e di articolazione oraria definite dal dirigente scolastico - sono strettamente connesse all'anno scolastico di riferimento.

Art. 7

PARERE DI COMPATIBILITA'

1. Spetta al dirigente scolastico/formativo pronunciarsi sulla compatibilità della prestazione e della tipologia a tempo parziale richieste. Per il personale in utilizzo presso strutture amministrative della Provincia si pronuncia il dirigente della struttura di assegnazione; analoga pronuncia compete per il personale che abbia in corso di assegnazione un utilizzo per l'anno scolastico entrante.

2. Nel caso di incompatibilità della richiesta formulata dal dipendente, il dirigente indica la prestazione lavorativa e la tipologia del rapporto di lavoro che possono coniugarsi con le esigenze di servizio.



Art. 8
TRASFORMAZIONI A TEMPO PARZIALE TEMPORANEO.
TITOLI E PUNTEGGI

1. Nei confronti del personale A.T.A., la graduatoria per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale temporaneo è formata in base ai seguenti titoli e punteggi:

a) dipendenti disabili, invalidi o soggetti a grave debilitazione psicofisica o affetti da gravi patologie anche temporanee	Punti 12
b) per ogni familiare che il dipendente assista ai sensi della legge n. 104/1992	Punti 10
c) per ognuna delle seguenti situazioni di assistenza: coniuge o convivente, figli, genitori, fratelli, suoceri che necessitano di assistenza a seguito di grave debilitazione psicofisica o in quanto soggetti a fenomeni di tossicodipendenza o alcolismo o affetti da gravi patologie o non autosufficienti o con invalidità al 100%	Punti 6
d) per ogni figlio di età inferiore ai 3 anni	Punti 6
e) per ogni figlio in età compresa tra 3 e 8 anni	Punti 4
f) per ogni figlio in età compresa tra 8 e 16 anni	Punti 3
g) per ogni figlio in età compresa tra 16 e 18 anni	Punti 1
h) per ogni familiare convivente di età superiore a 75 anni	Punti 3
i) dipendenti che abbiano superato i 50 anni d'età	Punti 4
l) dipendenti frequentanti l'università o una scuola secondaria superiore	Punti 2
m) anzianità di servizio: per ogni anno o frazione superiore a sei mesi	Punti 0,1

2. Il punteggio di cui alla lettera h) è attribuito solo in assenza dei titoli previsti alle lettere b) e c). Eventuali situazioni di parità di punteggio in graduatoria sono risolte con riguardo alla maggiore anzianità anagrafica.

Art. 9
TRASFORMAZIONI A TEMPO PARZIALE NON TEMPORANEO.
TITOLI E PUNTEGGI

1. Nei confronti del personale A.T.A., la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale non temporaneo è riservato ai dipendenti disabili, invalidi civili con un grado di invalidità non inferiore al 46% ed equiparato per altri tipi di invalidità, o soggetti a malattie gravi e croniche.

2. Qualora le domande superino il contingente di posti disponibili sarà formulata apposita graduatoria sulla base dei seguenti titoli:

a) dipendenti invalidi o soggetti a grave debilitazione psicofisica o affetti da gravi patologie	Punti 12
b) per ogni familiare disabile, che necessiti di assistenza a seguito di grave debilitazione psicofisica o in quanto soggetto a fenomeni di tossicodipendenza o alcolismo o affetto da gravi patologie o anziano non autosufficiente, al quale il dipendente presti assistenza con carattere di continuità ed esclusività	Punti 10
c) per ogni figlio convivente di età inferiore a 6 anni	Punti 4
d) per ogni figlio convivente in età compresa tra 6 e 14 anni	Punti 3
e) per ogni figlio convivente in età compresa tra 14 e 18 anni	Punti 1
f) dipendenti frequentanti l'università o una scuola secondaria superiore	Punti 2
g) anzianità di servizio: per ogni anno o frazione superiore a sei mesi	Punti 0,1

3. Eventuali situazioni di parità di punteggio saranno risolte secondo i titoli di precedenza di cui all'art. 25, comma 10 del vigente CCPL di categoria e, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica.

4. Qualora al termine delle operazioni residuino posti per le trasformazioni temporanee, le domande di trasformazione non temporanee rimaste inevase saranno accolte come trasformazioni temporanee.

Art. 10 VALUTAZIONE ANZIANITA' DI SERVIZIO.

1. L'anzianità di servizio da valutare per le graduatorie di cui agli artt. 8 e 9 è quella relativa al servizio prestato con contratto a tempo indeterminato presso la Provincia o altre amministrazioni pubbliche dalle quali il dipendente sia transitato in forza di norme di legge o di mobilità tra enti. Non sono valutati ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio i periodi di assenza non utili ai fini giuridici ed economici se superiori a trenta giorni continuativi.



Art. 11
ATTRIBUZIONE DEI POSTI A TEMPO PARZIALE

1. Per il personale A.T.A., la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale è effettuata in ordine di graduatoria fino alla copertura dei posti a tempo parziale messi a disposizione annualmente per le nuove trasformazioni del rapporto di lavoro.
2. Nel caso in cui le domande di durata biennale siano superiori ai posti riservati a tali trasformazioni, la trasformazione del rapporto a tempo parziale per gli aventi diritto in graduatoria avrà durata annuale.

Art. 12
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INDIVIDUALE A TEMPO PARZIALE

1. Il dipendente utilmente collocato in graduatoria e il personale assistente educatore che abbia richiesto nei termini fissati la trasformazione a tempo parziale sono tenuti a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo parziale prima della data di decorrenza del nuovo rapporto a tempo parziale. La mancata sottoscrizione nei termini fissati dall'amministrazione comporta la decadenza dal diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro, salve altre valutazioni dell'amministrazione stessa.
2. Nel contratto individuale di lavoro a tempo parziale sono indicate la durata della trasformazione, la percentuale di riduzione della prestazione lavorativa, la tipologia della prestazione e l'articolazione dell'orario di lavoro, anche attraverso indicazione della fascia antimeridiana o pomeridiana o mista tra le due di collocazione dell'orario.
3. Per le trasformazioni non temporanee, l'amministrazione si riserva la facoltà di proporre la rideterminazione della tipologia della prestazione lavorativa e/o l'articolazione dell'orario di lavoro trascorso un anno dalla trasformazione del rapporto sulla base delle necessità organizzative valutate dal competente dirigente dell'istituzione scolastica/formativa. Di detta facoltà si danno reciprocamente atto le parti in sede di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo parziale.

Art. 13
TRASFORMAZIONE PER GRAVI MOTIVI

1. Per situazioni personali o familiari gravi e debitamente documentate la struttura provinciale competente in materia di gestione del personale della scuola, acquisito il parere del dirigente dell'istituzione scolastica/formativa di assegnazione del dipendente anche per quanto concerne la consistenza della prestazione e la tipologia della trasformazione richiesta, può autorizzare la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in corso d'anno e per un periodo non superiore alla durata dell'anno scolastico.

Art. 14
CUMULO CON TRATTAMENTO PENSIONISTICO

1. I dipendenti interessati all'applicazione del decreto del Ministro della Funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 331, possono presentare richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo le modalità previste dal decreto stesso, anche fuori dei termini temporali previsti dal presente accordo.



7



2. Le trasformazioni del rapporto ai sensi del decreto ministeriale non incidono sul limite del contingente massimo stabilito per le trasformazioni del rapporto di lavoro a tempo parziale e sui limiti di unità fissati per singola istituzione scolastica/formativa. Al dirigente dell'istituzione spetta pronunciarsi sulla compatibilità con le esigenze di servizio della prestazione lavorativa e sulla tipologia del tempo parziale richieste.

3. L'accoglimento della domanda è, in ogni caso, subordinata al parere definitivo dell'amministrazione provinciale alla quale spetta la verifica dei presupposti normativi per l'ammissione alla trasformazione.

4. Nei confronti del personale che ha acquisito il diritto al cumulo di cui al presente articolo, il regime di cumulo ha validità per tutta la residua durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione provinciale e non è consentito il rientro a tempo pieno.

Art. 15

RIENTRO A TEMPO PIENO

1. La richiesta di rientro a tempo pieno dal rapporto di lavoro non temporaneo a tempo parziale, prodotta nei termini fissati dalla circolare di cui all'art. 4, comma 2, è accolta a fronte dell'esistenza di vacanze d'organico del profilo professionale rivestito dal richiedente.

2. Per le trasformazioni del rapporto di lavoro a tempo parziale di durata temporanea, allo scadere del termine fissato dal contratto individuale si ripristina il rapporto di lavoro a tempo pieno. Di questo ripristino allo scadere è dato atto nel contratto individuale di lavoro a tempo parziale.

3. L'amministrazione provinciale può valutare richieste di rientro a tempo pieno fuori dei termini indicati ai precedenti commi 1. e 2. motivate da gravi situazioni di difficoltà personali e familiari del richiedente. Il rientro anticipato non può in alcun modo comportare maggior onere per l'amministrazione rispetto al posto da ricoprire.

Art. 16


ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI MANSIONI DI ALTRE FIGURE PROFESSIONALI

1. L'accettazione dell'assegnazione temporanea di mansioni di altre figure professionali, ai sensi dell'art. 19 del CCPL 7 agosto 2008, comporta l'adeguamento della consistenza oraria del rapporto di lavoro – per tutto il periodo dell'assegnazione temporanea – al posto offerto dall'amministrazione e potrà comportare, per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, anche il rientro a tempo pieno così come, rispettivamente, per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, anche la trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro. Allo scadere del periodo di assegnazione temporanea, è ripristinato il rapporto di lavoro nella consistenza oraria previgente l'accettazione dell'assegnazione temporanea medesima.

Art. 17

PERSONALE NON SOPRANNUMERARIO TRASFERITO A DOMANDA

1. Al personale non soprannumerario con rapporto di lavoro a tempo parziale trasferito a domanda presso altra istituzione scolastica/formativa è garantita la possibilità di mantenere il



rapporto a tempo parziale con la tipologia e l'articolazione oraria ritenute compatibili con le esigenze organizzative della nuova istituzione. Sulla compatibilità di tipologia e articolazione della prestazione lavorativa si esprime il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa che, nel caso di valutata incompatibilità, propone al dipendente nuova tipologia e articolazione oraria.

2. E' consentito il rientro nel rapporto di lavoro a tempo pieno del dipendente che non accetti la proposta di adeguamento della tipologia e articolazione oraria di cui al comma 1. Il rientro a tempo pieno decorre dal 1° settembre.

Art. 18 INTERPRETAZIONE AUTENTICA

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa con le modalità previste dai rispetti articoli del C.C.P.L. per il personale A.T.A e assistente educatore.

LETTO, CONCORDATO E SOTTOSCRITTO

Per la parte pubblica:

Livia Ferrario

Dirigente generale del Dipartimento della Conoscenza

Emanuela Maino

Direttore Ufficio Rapporto di lavoro e relazioni sindacali del personale della scuola

Per la parte sindacale:

per F.L.C. - C.G.I.L.

per C.I.S.L. SCUOLA

per U.I.L. SCUOLA

per LiSinCOS ANTES SCUOLA del
Trentino